

IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

Legge Regionale 17 del 14.11.2022

ALIQUOTE E DETRAZIONE – ANNO 2023

Delibera del Consiglio comunale n. __ del __.04.2023

Aliquota	Codice tributo	Riferimento normativo	Immobile
0,50%	5900	(art.9 c. 1)	Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria.
0,86%	5901	(art.9 c. 2 e 3)	Fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata
0,00%	5903	(art.9 c. 4)	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,76%	5904	(art.9 c. 5)	Terreni agricoli
0,86%	5905	(art.9 c. 6)	Aree fabbricabili
0,86%	5906 5908	(art.9 c. 7)	Fabbricati strumentali all'attività economica censiti catastalmente: - nella categoria catastale del gruppo D (esclusi D/10) - diversi dalla categoria catastale del gruppo D
0,76%	5907 5909	(art.9 c. 8)	Fabbricati NON strumentali all'attività economica censiti catastalmente: - nella categoria catastale del gruppo D (esclusi D/10) - nella categoria A/10, gruppo B, C/1, C/3
0,86%	5909	(art.9 c. 8)	Immobili diversi

DETRAZIONE

€ 200,00 - (art.9 c.1) L'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale di cui alla L. R. 27.08.1999, n. 24.

RIDUZIONI

0,86% **5901** (art.8 c. 1) **Base imponibile ridotta del 50%;**

- Fabbricati di interesse storico e artistico;
- Fabbricati inagibili o inabitabili;
- Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizza come abitazione principale (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria che rispetta i seguenti requisiti:
 - Il contratto di comodato deve essere registrato;
 - Il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso Comune;
 - Il comodante non deve possedere altri immobili in regione ad eccezione della propria abitazione di residenza che deve essere nello stesso comune e non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- **Per usufruire della riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione ILIA;**
- **In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare (art. 2bis D. L. 102/2013);**
- **Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.**

Il possesso dei requisiti per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione ILIA.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) e al Regolamento comunale relative all'ILIA